# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3847

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

—

## Revisione generale degli estimi e revisione del classamento del nuovo catasto terreni

***Presentato alla Presidenza il 4 giugno 1962***

ONOREVOLI DEPUTATI ! — L'applicazione delle imposte e sovrimposte e di taluni altri tributi afferenti ai terreni ed all'esercizio dell'agricoltura si effettua, come è noto, sulla base di due imponibili catastali:

*a*) l'imponibile di reddito dominicale, che – a mente dell'articolo 11 della legge fondamentale del catasto, risalente al 1886, tramutato nell'articolo 13 del testo unico di legge 8 ottobre 1931, n. 1572 – sta a rappresentare quella parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta della spesa e perdite eventuali, ed è perciò di natura immobiliare;

*b*) l'imponibile di reddito agrario, introdotto nella legislazione catastale con il regio decreto legge 4 aprile 1939, n. 589, che – a mente dell'articolo 4 del medesimo regio decreto legge – sta a rappresentare il reddito del capitale d'esercizio e del lavoro direttivo, ed è quindi di natura mobiliare.

Gli imponibili, ai quali sono attualmente commisurate le sovradette imposte, sovrimposte e tributi, sono quelli calcolati – a norma del citato regio decreto legge 4 aprile 1939 – in base ai prezzi medi correnti nel periodo 1937-1939, e rivalutati con il coefficiente unico 12 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato del 12 maggio 1947, n. 356.

Il notevole intervallo di tempo trascorso dal periodo di riferimento degli estimi (intervallo caratterizzato da una imponente svalutazione monetaria e da fortunose vicende politiche ed economiche) ha fatto sì che tali imponibili risultassero – anche dopo la rivalutazione del 1947 – sempre più discosti dalla realtà di quei redditi che dovrebbero rappresentare. Inoltre le divergenze fra redditi effettivi e redditi catastali si presentano di misura assai differente a seconda delle colture, dei sistemi di conduzione e delle zone agrarie, per la varia influenza esercitata da numerosi fattori tecnici, sociali e di mercato. Fra questi si ricordano lo sviluppo della meccanizzazione, l'incremento nell'uso dei fertilizzanti, le variazioni del tasso d'interesse, dei salari e delle quote di ripartizione dei

prodotti fra i partecipanti, ed infine gli spostamenti intervenuti nella domanda e nell'offerta dei singoli prodotti.

È stata perciò da varie parti prospettata l'opportunità di addivenire ad un aggiornamento dei redditi catastali che tenga conto degli intervenuti spostamenti nei prezzi di costo e nei ricavi.

Il raggiungimento di tale obiettivo che mira in definitiva ad assicurare una più idonea e perequata tassazione, richiede pertanto l'adeguamento delle tariffe agli spostamenti intervenuti nei prezzi di costo e nei ricavi, riferendole quindi ad una nuova e più idonea « epoca censuaria ».

Ma perché tale adeguamento risponda alla voluta finalità è necessario, da un lato che i prezzi raggiunti dai principali prodotti agricoli e dai correlativi mezzi di produzione siano relativamente stabili nel futuro, e, dall'altro, che i dati catastali di classamento ai quali devono applicarsi le tariffe aggiornate – cioè le qualità di coltura e classi di produttività segnate in catasto per le singole particelle – siano conformi alla realtà.

Se all'attualità la prima condizione non è del tutto verificata, può però riconoscersi che i prezzi hanno raggiunto in molti settori, se non in tutti, un assestamento che consente di prevedere una loro sufficiente stabilità.

Circa la seconda condizione – dello stato di aggiornamento dei dati censuari di qualità e classe dei singoli fondi – non è da sottacere come nel sistema vigente della conservazione, le normali verificazioni dei terreni non sono del tutto sufficienti a mantenere per lungo volgere di anni il catasto al corrente con l'evolversi della situazione colturale dei terreni, tanto è che fin dal 1939 il decreto legge 4 aprile 1939, n. 589, diede facoltà all'Amministrazione – ove quelle variazioni assumessero una certa imponenza e rivestissero carattere di permanenza – di rivedere la qualificazione, la classificazione ed il classamento, sostituendo nuovi elementi cencensuari a quelli già iscritti.

Appare quindi necessario, per conseguire una effettiva rispondenza dei redditi catastali all'odierna situazione dei redditi e delle colture agricole, provvedere sia alla revisione generale degli estimi (tariffe), sia alla revisione del classamento laddove il dato catastale si discosta sensibilmente dalla realtà.

Attualmente in circa il 70 per cento del territorio nazionale la rispondenza dei dati di classamento catastale allo stato di fatto delle colture può ritenersi soddisfacente, in quanto una metà di tale porzione è fornita di catasto di recente attivazione, e l'altra metà di catasto che, se pur non recente, può ritenersi sufficientemente aggiornato.

Per il restante 30 per cento del territorio, invece, lo scostamento fra il dato catastale e la realtà delle colture è più o meno notevole.

Tuttavia non per tutta questa estensione territoriale la revisione del classamento è parimenti urgente; anzi per alcuni territori – e particolarmente per quelli in cui operano su vasta scala gli Enti di riforma – detta revisione è senz'altro da differire e per ragioni tecniche e per considerazioni varie di opportunità.

In concreto per conseguire, in un lasso di tempo non troppo esteso, un sostanziale ed efficace aggiornamento, si ritiene che la revisione del classamento debba essere concentrata nei territori (estesi 4-5 milioni di ettari) in cui le trasformazioni fondiarie intervenute sono di data non recente e di maggiore entità (territori che sono prevalentemente ubicati nella pianura padana della Lombardia, Emilia e Veneto).

Ravvisata pertanto l'opportunità di addivenire alla determinazione di nuove tariffe di estimo per tutto il territorio nazionale ed alla revisione del classamento delle zone in cui il catasto terreni è meno aggiornato, si è predisposto il presente disegno di legge.

Fissato, con l'articolo 1 di esso, per epoca di riferimento dei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione, il triennio 1958-60, si richiamano, con l'articolo 2, per quanto riguarda i criteri e le modalità del procedimento valutativo, le norme introdotte dal regio decreto legge 4 aprile 1939, n. 589, in occasione dell'ultima revisione degli estimi.

Quelle norme, oltre a riscuotere a suo tempo il consenso concorde dei più autorevoli studiosi, dettero in concreto risultati soddisfacenti.

Con l'articolo 3 si dispone che, nel corso stesso delle operazioni di revisione generale degli estimi, sia provveduto anche alla revisione del classamento dei terreni – ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976 – nei comuni che saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro delle finanze.

Allo scopo poi di agevolare l'attuazione di tale revisione del classamento, è stata introdotta – con l'ultimo comma dell'articolo 3 – apposita norma per semplificare

ed accelerare le formalità di pubblicazione dei risultati, riportandole a quelle previste per la formazione del nuovo catasto dal testo unico di legge 8 ottobre 1931, n. 1572.

Completa lo schema l'articolo 4 che fissa la spesa per l'attuazione del provvedimento.

Tale spesa è stata prevista in complessivi sei miliardi di lire da ripartirsi in sei esercizi finanziari, a decorrere dal 1961-62 al 1966-67 incluso in ragione di un miliardo di lire per esercizio.

Alla copertura di detto onere si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del provvedimento legislativo concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e contratti vitalizi di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

# DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È disposta in tutto il territorio della Repubblica la revisione generale degli estimi dei terreni da effettuarsi mediante nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario.

Agli effetti della revisione, la quantità annua media ordinaria dei prodotti e dei mezzi di produzione sarà determinata sulla base dei metodi di coltivazione giudicati ordinari all'atto della revisione stessa e sulla base di un periodo di anni sufficiente per tenere conto delle vicende ordinarie della produzione, esclusi i minimi e i massimi attribuibili a cause straordinarie.

Le quantità dei prodotti e dei mezzi di produzione, determinate ai sensi del precedente comma, saranno valutate in base alla media dei prezzi correnti nel triennio 1958-60, al netto di eventuali contributi concessi dallo Stato.

ART. 2.

Alla revisione generale degli estimi provvederà l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali secondo i criteri e le modalità previste dal regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

Alle operazioni di revisione collaboreranno le Commissioni censuarie ai sensi del citato regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, e della legge 8 marzo 1943, n. 153, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 403.

ART. 3.

Nel corso della revisione generale degli estimi di cui agli articoli precedenti, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici

erariali provvederà anche alla revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento e delle relative tariffe ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976, nei comuni che saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le revisioni disposte ai sensi del predetto articolo 13 saranno attuate nei modi e nei termini stabiliti per la formazione del catasto dal testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni.

ART. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire sei miliardi, da ripartirsi in ragione di un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1966-67 incluso. All'onere suddetto sarà provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento legislativo concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e contratti vitalizi di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Il Ministro del tesoro provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.